



LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021

Art. 36

Clausola di salvaguardia

Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Versione in vigore dal 30 novembre 2023 secondo Normattiva, non più in vigore dal 31 dicembre 2023 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Estremi	Legge 5 agosto 2022, n. 118
Capo	IX — Clausola di salvaguardia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2021/art-36-clausola-di-salvaguardia/versione/2>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it